CAMERA DEI DEPUTATI N. 2683

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTO, PALAZZOTTO, RICCIATTI, MELILLA, COSTANTINO, NICCHI

Modifica all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento delle somme erogate ai titolari di cariche elettive a titolo di rimborso di spese, e destinazione delle relative risorse al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi

Presentata il 23 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tutti i rimborsi delle spese per le cariche elettive non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

La Costituzione, come noto, all'articolo 69, dispone che « I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge ».

La normativa che, in forza di quanto previsto dalla Costituzione, stabilisce tale indennità, è la legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

In particolare, l'articolo 1 di tale legge prevede che « L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate ».

Tuttavia si deve segnalare che le competenze spettanti ai parlamentari non sono costituite solo dall'indennità.

Esiste, infatti, un'altra voce, denominata « diaria », che, in base a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge, serve a coprire le spese di soggiorno a

Roma. In particolare l'articolo 2 prevede che « Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni ».

Inoltre, si devono aggiungere il rimborso forfetario delle spese sostenute per le attività e per i compiti connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare, nonché i rimborsi forfetari delle spese di trasporto e di viaggio e quelli delle spese telefoniche.

In base all'articolo 50, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di seguito « testo unico », sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, e quindi assoggettate interamente all'IRPEF, le indennità previste dall'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 (le indennità ai parlamentari nazionali), dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 (le indennità ai parlamentari europei), nonché le indennità, comunque denominate, dovute per le cariche elettive e per le funzioni previste dagli articoli 114 e 135 della Costituzione (rispettivamente cariche elettive delle regioni, province e comuni e i giudici della Corte costituzionale).

Esiste, tuttavia, un'altra disposizione dello stesso testo unico e, segnatamente, l'articolo 52, comma 1, lettera *b)*, che stabilisce che ai fini della determinazione delle indennità previste dalla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono a formare il reddito « le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi ».

Secondo questa disposizione, pertanto, tutte le somme corrisposte a titolo di « rimborso di spese », anche forfetario, non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per i parlamentari nazionali ed europei, per le cariche elettive delle regioni, delle province e dei comuni, nonché per i giudici costituzionali, se il loro pagamento e i relativi criteri sono disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.

Conseguentemente, per i soggetti incaricati di particolari funzioni elettive tutti i rimborsi di spese sono esclusi dal reddito imponibile, alla sola condizione che la loro erogazione sia stata prevista dallo stesso organo di cui questi soggetti fanno parte.

Non è soggetta all'IRPEF, quindi, la diaria parlamentare, così come non sono soggetti all'IRPEF tutti gli altri rimborsi di spese, anche quelli fatti ai deputati regionali e ai consiglieri provinciali e comunali.

Con la presente proposta di legge – che nasce dall'esigenza di correggere un'iniquità sostanziale su cui si basa l'effetto applicativo di alcune disposizioni contenute nel testo unico, nonché dalla necessità di ottenere nuove risorse per combattere la crisi economica che attanaglia il nostro Paese, partendo innanzitutto dal sostegno a tutte quelle famiglie e a tutti quei genitori che hanno bisogno soprattutto di fruire del servizio pubblico di asili nido per i loro figli e non possono permettersi la spesa di un asilo nido privato – si sostituisce la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 52 del testo unico, sopprimendo la disposizione relativa alle cariche elettive pubbliche e facendo affluire le relative risorse rivenienti fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 nell'ambito di un apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato a finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale di asili nido del 33 per cento già

fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.

Il piano, finanziato nell'anno 2007 con soli 100 milioni di euro e successivamente con 170 milioni di euro nell'anno 2008 e con 100 milioni di euro nell'anno 2009, ad oggi non risulta più rifinanziato.

Inoltre, si dispone che le ulteriori maggiori risorse, nel limite massimo di 1 miliardo di euro, siano comunque destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b)* gli assegni vitalizi, di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; ».

ART. 2.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi).

1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, le risorse rivenienti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 affluiscono nell'ambito di un apposito fondo istituito presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2. Le ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono comunque destinate per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0028210